

## Divieto commercializzazione accendini “non sicuri”

**A far data dall'11 marzo 2008**, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007, è fatto divieto di commercializzare **accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini**.

Ciò sulla base della decisione 2006/502/CE, dell'11 maggio 2006, “che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini *a prova di bambino* e di proibire la commercializzazione di accendini di fantasia”.

La problematica è collegata alla natura intrinsecamente pericolosa degli accendini, il cui prevedibile uso ludico da parte dei bambini può determinare un grave rischio per la loro salute; in tal senso, i dati disponibili nell'Unione europea sugli incendi e lesioni personali del tipo ustioni riconducibili all'uso improprio di accendini da parte dei bambini confermano che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti, sia in termini quantitativi che di entità del rischio.

La maggioranza degli incidenti registrati nell'Unione europea è relativa ai cosiddetti accendini di fantasia, così come individuati nel “considerando 15” della decisione della Commissione, e agli accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza; sul mercato nazionale è presente una quantità ingente di tali accendini e, soprattutto con riferimento agli accendini di fantasia, è significativo il flusso dichiarato annualmente all'importazione.

**Già a partire dall'11 marzo 2007 era stato vietato a produttori ed importatori di immettere sul mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini. I medesimi soggetti avevano la possibilità di smaltire le scorte entro il 27 ottobre 2007 (sessanta giorni successivi al 28 agosto 2007, data di entrata in vigore del decreto).**

Per “**accendino**” soggetto alla decisione 2006/502/CE si intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

La definizione non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i seguenti requisiti:

- una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell'accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d'ignizione riparabile - le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell'Unione europea;

E' da considerare “**accendino di fantasia**” qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della **norma europea EN 13869:2002**. A norma del “considerando” 15 della decisione

2006/502/CE, si considerano tali, ma l'elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricorda personaggi dei cartoni animati, giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, corpi umani o parti del corpo umano, animali, alimenti o bevande oppure che producono musica, luci lampeggianti o presentano oggetti in movimento o altri effetti di svago.

Per “**accendino a prova di bambino**” si intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d'età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d'ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l'accensione.

#### **Si presumono sicuri per i bambini:**

- a) **gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002** nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;
- b) gli accendini conformi alle pertinenti regole dei Paesi non UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione 2006/502/CE;

#### **Sanzioni**

##### **Ai sensi dell'art. 112 del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/05):**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o **il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'art. 107, comma 2, lettera e)**, è **punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.**

L'art. 107, comma 2, lett. e), consente all'Autorità competente, per qualsiasi prodotto pericoloso, di vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto.

**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro**

Il produttore o **il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2)**, è **punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.**

Dette norme prevedono che le Autorità competenti possano,

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

- 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
- 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

- 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

- 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

**Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.**

La norma richiamata stabilisce che le amministrazioni competenti possano adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

- 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
- 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
- 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

**Il produttore che violi le disposizioni di cui all'art. 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, e il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.**

Le norme richiamate stabiliscono:

- “2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
  - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  - b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'art. 106, comma 1 (*in primis* Ministero dello Sviluppo Economico), precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori”.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
  - a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
  - b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
  - c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
  - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.